

REGOLAMENTO SPECIALE PESCE AZZURRO

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 9 del 16 ottobre 2012

COMITATO DI FILIERA DEL PESCE AZZURRO SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FOGGIA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Pesce azzurro ed in particolare i seguenti prodotti:

- Alice 40/45 unità/Kg (in sigla "Alice 40/45");
- Alice 45/50 unità/Kg (in sigla "Alice 45/50");
- Alice 50/55 unità/Kg (in sigla "Alice 50/55");
- Alice 55/60 unità/Kg (in sigla "Alice 55/60");
- Alice 60/65 unità/Kg (in sigla "Alice 60/65");
- Alice 65/70 unità/Kg (in sigla "Alice 65/70");
- Alice 70/75 unità/Kg (in sigla "Alice 70/75");
- Alice 75/80 unità/Kg (in sigla "Alice 75/80");
- Alice 80/85 unità/Kg (in sigla "Alice 80/85");
- Alice 85/90 unità/Kg (in sigla "Alice 85/90");
- Alice 90/95 unità/Kg (in sigla "Alice 90/95");
- Alice 95/100 unità/Kg (in sigla "Alice 95/100");
- Alice 100/105 unità/Kg (in sigla "Alice 100/105");
- Alice 105/110 unità/Kg (in sigla "Alice 105/110");
- Sardina 25/30 unità/Kg (in sigla "Sardina 25/30");
- Sardina 25/30 unità/Kg congelata (in sigla "Sardina 25/30 congelata");
- Sardina 30/35 unità/Kg (in sigla "Sardina 30/35");
- Sardina 30/35 unità/Kg congelata (in sigla "Sardina 30/35 congelata");
- Sardina 35/40 unità/Kg (in sigla "Sardina 35/40");
- Sardina 35/40 unità/Kg congelata (in sigla "Sardina 35/40 congelata");
- Sardina 40/45 unità/Kg (in sigla "Sardina 40/45");
- Sardina 40/45 unità/Kg congelata (in sigla "Sardina 40/45 congelata");
- Sardina 45/50 unità/Kg (in sigla "Sardina 45/50");
- Sardina 45/50 unità/Kg congelata (in sigla "Sardina 45/50 congelata");
- Sardina 50/55 unità/Kg (in sigla "Sardina 50/55");
- Sardina 50/55 unità/Kg congelata (in sigla "Sardina 50/55 congelata");
- Sardina 55/60 unità/Kg (in sigla "Sardina 55/60");
- Sardina 55/60 unità/Kg congelata (in sigla "Sardina 55/60 congelata").

Il lotto minimo negoziabile = 40 casse

I multipli del lotto minimo negoziabile = 10 casse

Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,50 €/cassa

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento speciale si fa riferimento al Regolamento CE n. 1967/2006, n. 2406/1996, n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e ad eventuali successive modifiche o integrazioni e tutte le altre normative vigenti in materia di commercializzazione e igiene.

La denominazione scientifica delle specie contrattabili e le taglie minime sono riportate nella Tabella 1.

Prodotto	Nome scientifico	Taglia minima commercializzabile	N. di unità per Kg
Alice o Acciuga	engraulis encrasicholus	9 cm	Da 40 a 45 unità per Kg
			Da 45 a 50 unità per Kg
			Da 50 a 55 unità per Kg
			Da 55 a 60 unità per Kg
			Da 60 a 65 unità per Kg
			Da 65 a 70 unità per Kg
			Da 70 a 75 unità per Kg
			Da 75 a 80 unità per Kg
			Da 80 a 85 unità per Kg
			Da 85 a 90 unità per Kg
			Da 90 a 95 unità per Kg
			Da 95 a 100 unità per Kg
			Da 100 a 105 unità per Kg
Da 105 a 110 unità per Kg			
Sardina	sardina pilchardus	11 cm	Da 25 a 30 unità per Kg
			Da 30 a 35 unità per Kg
			Da 35 a 40 unità per Kg
			Da 40 a 45 unità per Kg
			Da 45 a 50 unità per Kg
			Da 50 a 55 unità per Kg
Da 55 a 60 unità per Kg			

Gli organismi marini di taglia inferiore alla taglia minima e/o alla pezzatura commercializzabile di cui alla tabella 1, non possono essere venduti, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasferiti, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita.

Luogo di produzione

I luoghi di produzione dei prodotti di cui all'Art 1 devono essere quelli indicati dal Regolamento CE n. 2065/2001 e successive modifiche.

Confezionamento e imballaggio

Il confezionamento del prodotto fresco deve essere in casse di polistirolo chiuse non forate a perdere, mentre per il prodotto congelato in casse di legno o di polistirolo non forato a perdere.

Le operazioni di imballaggio devono essere effettuate in condizioni igieniche soddisfacenti e in modo da evitare che i prodotti della pesca vengano contaminati. I materiali di imballaggio ed i prodotti che possono entrare in contatto con i prodotti della pesca devono soddisfare tutte le norme igieniche e in particolare devono essere:

- tali da non alterare le caratteristiche organolettiche dei prodotti della pesca;
- tali da non trasmettere ai prodotti della pesca sostanze nocive alla salute umana;

- sufficientemente solidi da garantire una protezione efficace dei prodotti della pesca.

I materiali di imballaggio non possono essere riutilizzati ad eccezione di taluni contenitori speciali in materiali impermeabili, lisci e resistenti alla corrosione, di agevole pulitura e disinfezione, che possono essere riutilizzati una volta puliti e disinfettati. I materiali di confezionamento utilizzati per i prodotti freschi tenuti in ghiaccio devono essere concepiti in modo da permettere l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio. Prima di essere utilizzati, i materiali di imballaggio devono essere immagazzinati in un settore separato dal reparto di produzione o protetti in modo da non essere insudiciati o contaminati.

Conservazione e trasporto

Durante le fasi di deposito e di trasporto i prodotti della pesca vengono mantenuti alle seguenti temperature:

- i prodotti della pesca freschi o scongelati alla temperatura del ghiaccio in fusione;
- i prodotti della pesca congelati ad una temperatura stabile di -18°C, o inferiore in tutti i punti del prodotto, con eventuali brevi fluttuazioni verso l'alto, di 3° C al massimo, durante il trasporto.

I prodotti non possono essere depositati o trasportati con altri prodotti che possano pregiudicarne la salubrità o contaminarli, senza che siano imballati in modo da assicurare una protezione soddisfacente. Se per refrigerare i prodotti si utilizza il ghiaccio, occorre prevedere che l'acqua di fusione del ghiaccio venga evacuata onde evitare che rimanga a contatto con i prodotti.

Pesatura

Il peso dei prodotti oggetto di compravendita è quello dichiarato dal produttore.

Il peso dichiarato in contratto deve essere verificato al momento della consegna della merce.

Categorie di freschezza

Le categorie di freschezza sono quelle definite dal Reg. CEE 2406/96 all'allegato 1.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di vendita

- Classe di freschezza (Extra/A o B)
- Data di produzione
- Numero Zona FAO
- Pezzatura media
- Peso all'origine
- Percentuale glassatura (solo per il prodotto congelato)

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di vendita

- Zona di cattura
- Altre caratteristiche
- Solfiti utilizzati

Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di vendita

- Modalità di risoluzione delle controversie

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di vendita

- Tipo di cassa

- Specifiche di consegna/ritiro della merce
- Tempi e modalità di pagamento

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di acquisto

- Classe di freschezza (Extra/A o B)
- Numero Zona FAO
- Pezzatura media
- Percentuale glassatura (solo per il prodotto congelato)
- Zona di cattura
- Altre caratteristiche
- Solfiti utilizzati

Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di acquisto

- Modalità di risoluzione delle controversie

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale – proposte di acquisto

- Tipo di cassa
- Specifiche di consegna/ritiro della merce
- Tempi e modalità di pagamento

Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto (deroga all'art. 9 delle disposizioni generali)

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione della merce e sono regolati come segue:

Per contratti stipulati alla condizione di consegna "pronta", la merce si intende a disposizione del compratore immediatamente dopo la conclusione del contratto o entro un termine concordato tra le parti.

I predetti termini valgono anche per l'esecuzione delle vendite stipulate alla condizione "Franco arrivo".

I veicoli adibiti al trasporto dei prodotti della pesca devono essere costruiti e attrezzati in modo che durante tutto il trasporto possano essere rispettate le temperature del presente regolamento. Le superfici interne dei mezzi di trasporto devono essere rifinite in modo da non danneggiare i prodotti della pesca; esse devono essere inoltre lisce e facili da pulire e da disinfettare. I mezzi di trasporto utilizzati per i prodotti della pesca non possono servire al trasporto di altri prodotti che possono danneggiarli o contaminarli, a meno che un'accurata pulizia e una successiva disinfezione non garantiscano che i prodotti della pesca non saranno contaminati. E' vietato trasportare i prodotti della pesca in un veicolo o in un contenitore che non sia pulito e che avrebbe dovuto essere disinfettato. Le condizioni di trasporto di prodotti della pesca immessi vivi sul mercato non devono avere effetti negativi su tali prodotti.

Mancata osservanza dei termini di esecuzione (deroga all'art. 10 delle disposizioni generali)

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, danno la facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto.

Diritto di rifiuto della merce (deroga all'art. 11 delle disposizioni generali)

Nel caso in cui la merce, a prima visione, non presenti le caratteristiche qualitative specificate nella scheda informativa, nel contratto e/o previste dalle normative vigenti in materia, l'acquirente può rifiutare la merce, dandone immediato avviso (scritto) al venditore e tempestiva comunicazione alla Società di gestione Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. specificando i vizi contestati.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo potranno sollevare formale contestazione ricorrendo in Arbitrato e gli Arbitri decideranno se al compratore spetta il diritto di rifiuto della merce.

Cause di forza maggiore (deroga all'art. 13 delle disposizioni generali)

In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva l'esecuzione del contratto, lo stesso si intenderà risolto per la parte da eseguire.

Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il venditore (nel caso di consegna in modalità "franco partenza") o il compratore (nel caso di consegna in modalità "franco arrivo"), potrà concedere a propria discrezione la durata della proroga del termine di esecuzione.

Reclami (deroga all'art. 14 delle disposizioni generali)

Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto di rifiuto della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che il compratore intendesse sollevare al venditore per la merce ricevuta, deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.c.p.a., mediante fax e/o telefax e/o mail con conferma di lettura, immediatamente al ricevimento della merce o al verificarsi dell'evento. Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.

Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:

1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:

- Regolamento della Camera Arbitrale di Foggia;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Ferrara;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Ascoli Piceno;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Latina;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Taranto;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Roma.

2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.

3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.